

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 10896 Anno 2019**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO**

**Relatore: RUSSO RITA**

**Data pubblicazione: 18/04/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 692-2016 proposto da:

SOCIETA' COOP. GESER ARL, elettivamente domiciliato in  
ROMA VIA SAVOIA 80, presso lo studio dell'avvocato  
ELETTRA BIANCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato  
ANTONIO PIMPINI;

**- ricorrente -**

**contro**

COMUNE DELL'AQUILA;

**- intimato -**

**2019**

**1694**

avverso la sentenza n. 389/2015 della COMM.TRIB.REG. di  
L'AQUILA, depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. RITA  
RUSSO.

RILEVATO CHE:

1.- La società cooperativa Geser ha impugnato la ingiunzione di pagamento emessa per la TIA/TARSU degli anni 2002-2005. In primo grado sono state accolte le tesi del contribuente, ritenendo che vi fosse una non corrispondenza tra le somme indicate in ingiunzione e quelle indicate nell'avviso di accertamento in precedenza notificato.

2.- Il giudice di secondo grado ha invece accolto l'appello del Comune de L'Aquila evidenziando che l'avviso di accertamento era stato impugnato e l'impugnazione rigettata con sentenza passata in giudicato, sicché non potevano più proporsi questioni sull'an e sul quantum della pretesa tributaria. Rileva inoltre che il giudice di primo grado era stato indotto in errore, generandosi confusione tra l'ordinanza ingiunzione impugnata e una sentenza fondata su altro avviso di accertamento (80016/1) oggetto di altro contenzioso tributario.

3.- La contribuente ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi. Non si è costituito il Comune.

CONSIDERATO CHE:

4.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. perché il giudice di secondo grado non ha accolto la eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto generico.

Il motivo difetta di specificità: esso è in parte una mera generica esposizione della giurisprudenza in materia di specificità dell'appello e, nel concreto, secondo la ricorrente, la genericità dell'appello sarebbe dimostrata dal fatto che la sentenza dalla CTR è fortemente contraddittoria sostenendosi due tesi in contrasto tra loro. Così non è, perché la CTR accerta da un lato il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il contenzioso sull'avviso di accertamento (in senso sfavorevole alla contribuente) dall'altro

RR

rileva l'errore della CTP che ha confuso l'atto oggetto dell'odierna impugnazione con altro atto; si tratta di un accertamento di fatto in questa sede incensurabile e le due tesi non sono -diversamente da quanto ritiene la parte- in contrasto. In ogni caso, non si vede perché la (pretesa) contraddittorietà delle *rationes decidendi* contenute nella sentenza dovrebbe dimostrare la fondatezza dell'eccezione di difetto di specificità dell'appello. Il motivo è quindi inammissibile.

5.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 282 c.p.c. e all'art. 21 nonies comma 1 della legge 241/1990 in quanto l'avviso di accertamento sarebbe stato annullato in autotutela e sostituito con la ingiunzione oggi impugnata. Secondo la contribuente il giudicato formatosi con la sentenza della Cassazione n. 17436/2016, richiamata dalla CTR, non renderebbe indiscutibile la pretesa tributaria perché il giudizio tributario non è un giudizio di accertamento positivo dell'obbligazione tributaria, ma una sentenza di accertamento negativo del diritto all'annullamento. Con la ingiunzione oggi impugnata l'ente impositore avrebbe -secondo la ricorrente- posto in essere un annullamento d'ufficio del precedente avviso di accertamento.

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, piuttosto che di impugnazione-annullamento, diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva dell'accertamento e implicante la quantificazione della pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte (cfr., ex multis, Cass. n. 20052/2014; Cass. n. 21759/2011). □ La sentenza passata in giudicato, cui fa riferimento la CTR ha quindi -contrariamente a quanto ritiene la ricorrente- il valore di indiscutibile accertamento della pretesa tributaria.

Quanto alla natura della ordinanza ingiunzione, questa Corte ha già affermato che l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in

vigore (1° gennaio 1990) del D.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cass. n. 2912/2017). L'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento e non lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento, infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo atto impositivo ma un atto liquidatorio (Cass. 13132/2017).

6.- Con il terzo motivo la parte lamenta l'omessa motivazione su un punto decisivo, e cioè la contraddittorietà tra la somma ingiunta e l'avviso: secondo la ricorrente, sarebbe pacifico che mentre la ingiunzione impugnata si riferisce agli anni 2002/2005 l'avviso di accertamento di cui tratta la CTR si riferirebbe alle sole annualità del 2001 e 2002.

Il motivo è inammissibile. La CTR ha motivato sul punto in questione, nel senso sopra esposto. Sono state quindi esposte le ragioni del convincimento e la motivazione non può considerarsi omessa su un punto decisivo. La parte con questo motivo mira in realtà ad introdurre nel giudizio di cassazione la revisione del giudizio di fatto operato dalla CTR e ciò non è consentito in questa sede.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato.

RR

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, camera di consiglio del 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE

(dott. Domenico Ghindemi)

